

STATUTO

SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA BOLZANO 26

Numero REA: MI - 1631222

Codice fiscale: 13228320159

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

Dott. MAURIZIO OLIVARES

Notaio

Via Larga, 23 - 20122 MILANO
Tel. 02.58309911 - 02.58309564

Allegato " A " al n. 19134 di racc.

STATUTO

""SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE"

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

"SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE"

2. La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381.

3. La sede della società è posta in Comune di Milano. La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

4. La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

ART.2

NORME APPLICABILI

1. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro quinto del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dallo stesso, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

2. Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e ss.mm.ii., nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 relativa alla disciplina delle cooperative sociali e ss.mm.ii.

ART. 3

SCOPO

1.Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma lettere a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e attraverso lo svolgimento delle attività di impresa, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge sopra citata.

2. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e ss.mm.ii., i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

ART. 4

OGGETTO

2. La cooperativa, in relazione ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero e l'assistenza di minori in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori attraverso le seguenti attività:

- progettare, organizzare e gestire comunità, anche diurne, luoghi di lavoro ed assistenza a favore di soggetti a qualsiasi titolo emarginati, in difficoltà o devianti;

- progettare e realizzare interventi socio-educativi di soggetti svantaggiati;

- progettare e gestire strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;

- perseguire finalità di solidarietà sociale e di contrasto alla violenza di genere in ogni sua forma, di promozione e protezione dei diritti umani, della parità tra i generi, in particolare gestendo progetti di accoglienza temporanea e programmi di reinserimento sociale e lavorativo rivolti alle donne e ai minori che vivono situazioni di disagio dovute a:

- a. violenza subita in maniera diretta o assistita in ogni sua forma (fisica, sessuale psicologica, economica, di coercizione o riduzione della libertà);

- b. esclusione economica e/o finanziaria, e/o sociale e/o culturale;

- c. processi di impoverimento economico o povertà;

- d. discriminazione di genere e/o razziale;

- progettazione di interventi sperimentali, di concerto con le cooperative e con le altre realtà del settore, in merito a percorsi di prevenzione, di cura e di reinserimento sociale e supervisione degli stessi; progettazione di inclusione sociale rivolta alle fasce deboli della popolazione (come extracomunitari, donne, minori e anziani in difficoltà);

- attività di ricerca, documentazione ed elaborazione dati per uno studio del flusso dell'utenza e dell'organizzazione dei servizi e la definizione dei protocolli d'intervento;

- svolgere attività di formazione professionale anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

- svolgere attività di trasporto di carta, di cartone e materiali vari per conto terzi;

- svolgere, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati, interventi progettuali socio-educativi che mirino ad una effettiva integrazione sociale a tutti i livelli.

La cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati aventi per progetto attività finalizzate al recupero di soggetti svantaggiati.

B) In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), è prevista l'organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute necessarie all'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei De-

creti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori di cui alla lett. b), art. 1 della citata legge n. 381/1991, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere:

- l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, e ogni altra attività simile nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;
- l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;
- a coltivazione di terreni e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione;
- conduzione di studio di registrazione e sala prove musicali;
- l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere;
- l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, aree destinate a verde pubblico, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature;
- l'organizzazione, la promozione e la gestione di eventi, cerimonie, feste, punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e la gestione di impianti sportivi;
- l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato
- l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati
- organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione
- attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;
- progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tec-

nici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra;

- la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati.

Le suindicate attività potranno essere esercitate qualora non siano riservate a professionisti od operatori qualificati.

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali finalizzate alla diffusione dei principi della solidarietà e della responsabilità sociale, al fine di migliorare le condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia di natura psicofisica che socioculturale o economica - e delle loro famiglie.

L'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica delle differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) sarà tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate. La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c. e le disposizioni di legge previste per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 5

DIVIETI ED OBBLIGHI

1. Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; a partire dal primo gennaio 2015 i dividendi potranno essere distribuiti in misura superiore, ma non oltre all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le quote dei soci sovventori e le quote di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

e) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

3. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

4. La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che

si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. L'adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

5. La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonchè gli organismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali;

b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

6. Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso.

7. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

8. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

ART. 6

SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e con-

duzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

3. Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge).

4. Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione devono poter partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

5. La cooperativa può ammettere come soci, compatibilmente con il loro stato soggettivo, le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse devono rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

6. Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, i quali prestano la loro attività gratuitamente. Detti soci sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori.

7. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

8. Possono, altresì, essere ammessi:

a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/1992;

b) soci sottoscrittori di quote di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

8. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

ART. 7

SOCI SOVVENTORI

1. Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

2. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

3. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

4. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

5. La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle quote dei soci sovventori o delle quote di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le quote da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

6. I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

7. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

8. I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 8

AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

1. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

2. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la

quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6. La domanda, presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, deve contenere:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, il codice fiscale e la cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata anche copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) l'indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario o socio sovventore;

c) per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", dei quali dichiarerà di aver preso visione;

d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.

7. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà, inoltre:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

8. Il socio lavoratore dovrà inoltre obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

9. La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) la denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

10. La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

11. I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente del comma 2 dell'art.13, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

12. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel

libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

13. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti di cui al comma 11, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

14. I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

15. E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

16. Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9

RECESSO - ESCLUSIONE

1. La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

3. Il socio potrà inoltre recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione. Il recesso non può essere parziale.

4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio ne dà immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se

comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".

6. I soci sovventori ed i portatori di quote di partecipazione cooperativa potranno recedere qualora le quote siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; potranno inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle quote da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

7. L'esclusione del socio può aver luogo:

- per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle quote sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dal comma 15 dell'art. 8 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate, senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;
- per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
- per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
- per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

8. L'esclusione è deliberata dagli amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

9. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato. 10. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

ART. 10

DIRITTI DEL SOCIO RECEDUTO O ESCLUSO

1. I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli e-

ventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

2. Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

3. In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente comma 1, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

4. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti commi 1 e 2.

5. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

6. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

7. In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

ART. 11

POSSESSORI DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

1. La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "QUOTE di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "quote di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscrivere anche superando i limiti loro fissati dalla legge.

2. All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "quote di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "quote di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle

altre quote.

3. La regolamentazione delle "quote di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

4. I possessori di "quote di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

- al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

1. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

2. Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

3. Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

4. Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa con i soci lavoratori; lo stesso dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

5. Il "Regolamento Interno" può, altresì, prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

6. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione

di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

7. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

8. E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

ART. 13

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale che è variabile e formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

b) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle "quote di partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 50,00 (cinquanta);

d) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;

e) da eventuali riserve straordinarie;

f) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo quote;

g) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

3. Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

b) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

c) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

4. Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

5. Le quote nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi

gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle quote che il socio intende alienare.

6. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie quote dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie quote o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

7. Le quote del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

ART. 14 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

2. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci operatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

3. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e ss.mm.ii.:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- mediante distribuzione gratuita delle quote di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.

4. Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

5. Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

ART. 15 DESTINAZIONE DELL'UTILE

1. La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a - non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b - il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c - all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 5 del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; le quote di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci cooperatori. I dividendi potranno essere imputati ad aumento della quota o delle quote di ciascun socio e potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;

d - all'acquisto di proprie quote, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili ;

e - alla costituzione o all' incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

2. L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

3. E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

ART. 16

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della società:

b) l'Assemblea dei soci;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Presidente;

e) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

f) il Revisore Legale unico, se nominato;

g) l'assemblea speciale dei possessori delle quote di partecipazione cooperativa.

ART. 17

L' ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'avviso di convocazione delle Assemblee è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell' adunanza, ed e inoltre inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di dieci giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica (e-mail), telegramma, avviso consegnato manualmente; in tale ultimo caso dovrà essere acquisita e conservata agli atti della società la ricevuta contenente la firma autografa del socio destinatario.
2. In luogo dell'invio di cui sopra, il consiglio di amministrazione potrà convocare l'assemblea mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale quindici giorni prima della adunanza. In quest'ultimo caso il Consiglio di Amministrazione dovrà diffondere l'avviso mediante un qualsiasi altro mezzo che, a sua discrezione, ritenga il più utile per meglio diffondere l'avviso di convocazione tra i soci.
3. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi, se nominati.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.
5. Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

ART. 18

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo, delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
 - b. procede alla nomina delle cariche sociali;
 - c. nomina il revisore legale unico, se ritenuto;
 - d. determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci, se nominati;
 - e. delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - f. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - g. delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
 - h. approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo pare-

re dell'assemblea speciale dei titolari di quote di partecipazione cooperativa;

i. delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

j. delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

k. autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.

2. I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla assemblea con le maggioranze previste per la assemblea straordinaria.

3. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

4. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

ART. 19

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni.

2. La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ART. 20

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorre il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto

al voto.

3. Le votazioni sono palesi.

4. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e nel libro dei soci sovventori da almeno tre mesi. Ad essi spetta un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

5. Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni euro 10.000 (diecimila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

6. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non Amministratore, né Sindaco e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

7. Il rappresentante comune dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nominato dalla assemblea speciale di cui al comma. 6 dell'articolo 21, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnarne le deliberazioni.

8. Al rappresentante comune dei titolari delle quote di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

ART. 21

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI TITOLARI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

1. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

2. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

3. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

4. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.

5. Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

6. Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di quote di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata da 1 (un) rappresentante comune, dal Consiglio di amministrazione e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali quote. L'assemblea deli-

bera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- e) sugli oggetti di interesse comune.

ART. 22

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre e non più di sette consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.
2. I soci sovventori o i mandatarî di persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere in ogni caso costituita da soci cooperatori.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e **potrà essere rieleggibile a scadenza**; l'assemblea potrà tuttavia stabilire che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per un periodo più breve e cioè per uno o per due esercizi.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
5. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del presente comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero consiglio di amministrazione. In tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
5. Qualora vengano a mancare tutti gli amministratori, l'assemblea è convocata dal Collegio sindacale, se nominato, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
6. I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili, ma per non più di tre mandati consecutivi.
7. L'assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, anche in relazione al risultato della gestione; può, altresì, assegnare agli stessi un trattamento di fine mandato.
8. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso aggiuntivo dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere conti-

nuativo in favore della società.

9. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni nei limiti di legge ad uno o più degli Amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo. determinandole nella deliberazione.

10. In ogni caso, non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 23

COMPETENZA E RIUNIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

2. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori delle quote di partecipazione cooperativa;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- j) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
- l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
- o) acquistare azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.
4. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax o con mail che comprovi l'avvenuta ricezione non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax o e-mail in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
5. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
6. Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci possono svolgersi anche in forma di collegamento audio-video tra luoghi diversi, purché di questa circostanza sia data informazione nell'avviso di convocazione, con l'indicazione dei luoghi collegati, e purché sia consentito al Presidente di controllare la presenza e la volontà dei soci e l'espressione di voto.
- L'assemblea tenuta in forma di video conferenza si intende riunita nel luogo ove sono contemporaneamente presenti il Presidente ed il segretario.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
8. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART. 24

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
2. E' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
3. Ha, altresì, facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

4. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

ART. 25

IL COLLEGIO SINDACALE

1. Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito.

3. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

4. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; compete al Collegio Sindacale anche il controllo contabile.

ART. 26

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro dei Revisori legali, se ritenuto.

2. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato. L'assemblea determina, altresì, il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

a. esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

b. verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

c. verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano;

d. esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

ART. 27

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devoluti a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti.
2. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro. La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
3. Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.
4. Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.
5. Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
6. La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate con almeno due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
7. Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

ART. 28

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
2. In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs. C.P.S.14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce. In difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.
3. Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.
4. Le quote di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

ART. 29

DISPOSIZIONI GENERALI